

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 051/CGF – RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2011**

### I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Dr. Carlo Bravi  
- Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MURATORE EMILIANO SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/CYNTHIA 1920 DELL’11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)

Con atto, datato 14.9.2011, la società A.S.D. Cynthia 1920 proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 14.9.11 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Muratore Emiliano, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Civitavecchia/Cynthia dell’11.9.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (pugno al petto) tenuto dal calciatore, Muratore Emiliano, nei confronti di un calciatore avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia 1920 di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.C. PORTOTORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOTORRES/BACOLI SIBILLAFLEGREA DEL 18.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 30 del 21.9.2011)

Con atto, datato 23.09.2011, la società A C. Portotorres proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 21.9.11 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Manca Alessandro, la squalifica per tre gare effettive di gioco a seguito della gara Portotorres/Bacoli del 21.9.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata

circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (pugno allo stomaco) tenuto dal calciatore, Manca Alessandro, nei confronti di un calciatore avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Portotorres di Porto Torres (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3) RICORSO DELL'U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KOSTADINOVIC IUZVISEN PETAR SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ANCONA DEL 10.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)**

Con atto d'impugnazione depositato in termini, la U.S. Ancona 1905 ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011 con il quale ha inflitto la squalifica di 3 gare effettive al calciatore Kostadinovic Iuzvisen Petar "per avere, in relazione ad un fallo subito, colpito con un violento pugno al volto un calciatore avversario".

La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, pur censurando in parte il comportamento tenuto dal proprio tesserato, ha chiesto la riduzione della squalifica.

Le motivazioni di tale richiesta sono fondate sul presupposto che il comportamento tenuto dal Kostadinovic nei confronti di un avversario vada interpretato come tipico atteggiamento di reazione per un fallo subito e non certo di atto violento.

Tale diversa ricostruzione dei fatti fatta dalla reclamante, ad avviso di questa Corte, è priva di valido riscontro probatorio e, di conseguenza, il reclamo non è meritevole di accoglimento.

L'episodio contestato al Kostadinovic risulta provato dal referto dell'assistente arbitrale che forma, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1. C.G.S., fonte di prova privilegiata. D'altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, il cui presupposto, ai sensi dell'art. 35 1.2. del C.G.S., risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito o espulso.

In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Kostadinovic in merito ai fatti a lui addebitati. Da un attento esame degli atti questa Corte ritiene congrua la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Difatti il comportamento violento posto in essere dal calciatore sanzionato, che colpiva al volto con un pugno un avversario, integra la fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. che determina l'applicazione della sanzione minima della squalifica per tre gare effettive.

La misura minima della pena edittalmente prevista è, pertanto, insuscettibile di riduzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Ancona di Ancona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4) RICORSO DELLA POLISPORTIVA GAETA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI FLORIO STEFANO SEGUITO GARA POLISPORTIVA GAETA CALCIO/VIRIBUS UNITIS DELL'11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)**

Con ricorso del 19.9.2011, la Polisportiva Gaeta ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con il quale il Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011 con il quale ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Di Florio Stefano "per avere, in

gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un pugno al volto”.

La società reclamante, attraverso i motivi di doglianza, pur non contestando la natura violenta del comportamento del Di Florio, rappresentava che lo stesso ha solo reagito con una gomitata, e non con un pugno, ai continui atteggiamenti aggressivi e provocatori dei difensori avversari.

Pertanto la Polisportiva Gaeta, nel giudicare eccessiva la sanzione , ne chiedeva la riduzione ad una sola gara.

Tanto premesso la Corte osserva che le deduzioni difensive della Polisportiva Gaeta sono prive di qualsiasi pregio.

Infatti l’episodio contestato al Di Florio, consistito nell’aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto, risulta provato dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S., fonte di prova privilegiata.

Pertanto la condotta contestata integra una evidente ipotesi di violenza ed è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto della Polisportiva Gaeta S.S.D. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 19 ottobre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete